

**REGOLAMENTO D'USO PER L' UTILIZZO DELLE
BACHECHE COMUNALI
AI GRUPPI CONSILIARI.**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 421 del 20 settembre 1996

Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 6 dicembre 2001

Art 1 PROPRIETA' .

Le bacheche oggetto di regolamento sono di proprietà comunale. Al Comune è affidata la manutenzione ordinaria.

Art. 2 TIPOLOGIA E SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI.

I pannelli posati sono costituiti da 8 (otto) elementi da cm. 180 x 120 cadauno, che frazionati si dividono in 2 (due) spazi di affissione. Quelli posati per la Pro Loco invece, sono 4 (quattro) elementi da cm. 135 x 140.
Pertanto la superficie 24,84, ancoraggio escluso.

Art.3 LUOGHI DI POSIZIONAMENTO.

Le bacheche sono posizionate nei seguenti luoghi:

-MACCIO- 1- all'incrocio tra Via Negrini e Via P.M. Faverio è, posizi9. nata la bacheca della Pro Loco, mentre le altre in Piazza Italia ai piedi della scalinata della Chiesa, lato sinistro. "

-MASANO -1- ar n. civico 29 di Via Varesina è posizionata la bacheca della Pro Loco, mentre le altre a ca. 100 metri prima dell'imbocco di Via Po, a destra e a sinistra della pensilina del Bus.

-VILLA GUARDIA -1- per continuità di fila sul lato destro del Viale d'accesso al Nuovo Municipio. .

-CIVELLO -per continuità di fila all'incrocio tra Via Marconi e Via Roma, lato sinistro.

Art. 4 SCOPI, FINALITA' E ASSEGNATARI.

La posa di tali contenitori, ha lo scopo di portare ai cittadini le opinioni dei Gruppi Politici Organizzati sul territorio e rappresentati in Consiglio Comunale.

Art. 5 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI.

Stabilito che gli aventi diritto all'uso sono i Gruppi Consiliari con almeno un consigliere eletto, lo spazio viene assegnato per sorteggio e indicato da sinistra verso destra.

Se riconfermato nelle future legislature, il Gruppo ha il diritto di tenere il numero di spazio assegnato.

Art. 6 DIRITTO D'USO DEGLI SPAZI.

Ogni Gruppo Consiliare a cui è stato assegnato uno spazio ne ha il pieno diritto d'uso fino alla sua durata in carica.

A legislatura esaurita o interrotta anticipatamente ed a elezioni avvenute il Gruppo potrà averne ancora diritto se compatibile con il penultimo ed ultimo comma dell'art. 5.

Art. 7 RESPONSABILITA' D'USO DEGLI SPAZI.

Ogni Gruppo è responsabile degli spazi assegnati che portano il nome e il Logo dello stesso.

Nell'eventualità che altri Gruppi, partiti, associazioni e anonimi affiggano manifesti non autorizzati dal Gruppo, quest'ultimo è tenuto alla defissione a propria cura.

Diversamente, manifesti che non si identificano con il Gruppo a cui è stato assegnato lo spazio, ma vengono tollerati e ospitati dall'Assegantario, questo se ne assume la responsabilità di quanto esposto.

Pertanto, a maggior vincolo di quanto sopra i Gruppi si impegnano e affermano che ogni assegnatario di spazio può:

a) affiggere manifesti riportanti opinioni anche di interesse extra-comunale; b) prima di ogni affissione, un manifesto pari all'originale da affiggere, deve essere consegnato all'Ufficio di Polizia Municipale, riportante sul retro

I) La data di consegna all'Ufficio e la data di affissione.

II) La firma per esteso e l'indirizzo con numero telefonico di chi ne assume la responsabilità dello scritto.

III) Ogni manifesto deve riportare la data di affissione, scritta con pennarello indelebile, dall'interessato.

Art. 8 RINUNCIA ALL'USO DELLO SPAZIO ASSEGNATO.

Quando un Gruppo a cui è stata assegnato lo spazio rinuncia all'uso, lo deve comunicare per iscritto.

Tale comunicazione, oltre alla messa in disponibilità dello spazio, libera l'Assegnatario dall'obbligo del versamento della tassa di godimento descritta all'art. 10.

Art. 9 USO DEGLI EVENTUALI SPAZI RINUNCIATI.

L'uso degli spazi rinunciati sono assegnati all'esclusivo uso dell'Amministrazione Comunale ed eventualmente alle Associazioni Socio-Culturali

(questi previa autorizzazione dell'Ufficio di Polizia Municipale) che è tenuta ad usarli solo per comunicazioni tecnico/amministrative/istituzionali, quali: convocazioni di Consigli Comunali/pubbliche assemblee/soleenni manifestazioni e comunicazioni comunali/provinciali/regionali/nazionali oppure per informare l'utenza della temporanea interruzione di servizi per lavori in corso. Qualora gli spazi a disposizione, per rinuncia

dei Gruppi .fossero più di uno, il Sindaco, sentita la commissione ai LL.PP./Ecologia, potrà assegnarli alle Associazioni più rappresentative operanti sul territorio.

La rappresentatività considerata è il numero di iscritti paganti rilevabili dall'apposito ,registro e dal conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 10 TASSA DI GODIMENTO.

Abrogato.

Art. 11 NORME TRANSITORIE E FINALI.

Per tutto quanto non previsto in questo Regolamento, troveranno applicazione le disposizioni di Legge e Statutarie vigenti in materia se, e in quanto applicabili.

Art. 12 ENTRATA IN VIGORE.

Il Regolamento è entrato in vigore, dal giorno della sua approvazione.

Villa Guardia, 18 Settembre 1996